

Pubblicato il 16/03/2026

N. 01651/2026 REG.PROV.CAU.
N. 01781/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1781 del 2026, proposto da

-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Ferrara,
Università degli Studi Foggia, in persona del rispettivo legale rappresentante
pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

CINECA non costituito in giudizio;

nei confronti

De Prisco Martina, Zuffi Ludovica, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

- del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avente ad oggetto il
“Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità
di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026”;

- dell'allegato n. 1 “Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;
- dell'allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;
- dell'allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;
- dell'allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;
- dell'allegato “Syllabus_fisica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di “errata corrige” del 24.06.2025;
- del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418;
- del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”;
- del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”;
- dell'allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016);

- del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11-7-2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”;
- del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”;
- dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”;
- dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”;
- dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”;
- del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese - a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi”;
- del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle;
- della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”;

- della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”;
- della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”;
- della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”;
- della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria Studenti dei paesi non UE residenti all'estero a.a. 2025/2026”;
- della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”;
- della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria Studenti dei paesi non UE residenti all'estero a.a. 2025/2026”;
- del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”;
- dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”;

- dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”;
- dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”;
- dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”;
- delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 20 ottobre 2025;
- delle graduatorie tutte in atti e di tutte le successive assegnazioni etc. della graduatoria definitiva per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 28 gennaio 2026;
- della graduatoria nominativa per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 8 gennaio 2026;
- della graduatoria delle assegnazioni per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 21 gennaio 2026;
- delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale University in data 3 dicembre 2025;
- delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale University in data 23 dicembre 2025;
- del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
- dei verbali di correzione dei compiti;
- del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;
- dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni

d'aula;

- del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- dell'elenco delle sedi rimaste vacanti all'esito della prima assegnazione e reso pubblico sul sito di university in data 16 gennaio 2026;
- del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;
- del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente menzionati e nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.,

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Università degli Studi Ferrara e dell'Università degli Studi Foggia;

vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

visti tutti gli atti della causa;

ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Benedetta Bazuro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non sussistano i presupposti *ex art.* 55 c.p.a. per la concessione dell'invocata misura cautelare;

Ritenuto, in particolare, che, alla sommaria deliberazione propria della presente fase cautelare e ferme restando le più compiute valutazioni che potranno essere operate in sede di merito, le censure formulate nel ricorso non si prestino a prognosi favorevole, per le seguenti ragioni:

- con il D.M. n. 1115/2025 l'Amministrazione ha apportato talune modifiche alle regole che originariamente presiedevano alla formazione della graduatoria per i corsi di laurea di cui è causa. Tali modifiche sono consistite, nella sostanza, nel riconoscimento della possibilità, per chi non aveva ottenuto la sufficienza in tutte e tre le materie ma ne avesse conseguita almeno una, di entrare in graduatoria, anche "ripescando" – ai fini del punteggio – voti rifiutati al primo appello, sia pure con una penalizzazione variamente determinata in funzione del numero di sufficienze riportate e di quello dei voti ripescati;

- il predetto meccanismo, per quanto macchinoso, riposa sull'esigenza di bilanciare, in uno con l'avvertita necessità di saturare per quanto possibile i posti disponibili, quella di tutelare l'affidamento dei candidati rispetto delle regole della competizione. Il sistema delineato dal Ministero, infatti, garantisce che i candidati che hanno conseguito le tre sufficienze secondo le regole originariamente poste sono sempre e invariabilmente preferiti, nella collocazione in graduatoria, rispetto a tutti gli altri candidati. Questi ultimi, a loro volta, sono graduati secondo un ordinamento per fasce, la collocazione nelle quali discende dal numero delle sufficienze conseguite e da quello dei voti recuperati, in modo tale che al maggior grado di corrispondenza della situazione del candidato al *benchmark* costituito dalle originarie condizioni di accesso si ricollegli un posizionamento migliore in graduatoria. Tale sistema

assicura, in particolare, per quel che qui interessa, che i candidati, che, come il ricorrente, in ragione delle regole originariamente poste, abbiano scelto di accettare l'unico voto sufficiente conseguito al primo appello (rinunciando a partecipare al secondo), siano sempre e invariabilmente preferiti, nella collocazione in graduatoria, rispetto agli altri che, invece, rifiutando l'esito degli esami sostenuti al primo appello, in caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto, abbiano "ripescato" l'unica sufficienza ottenuta in sede di primo appello, in ragione della loro rispettiva collocazione nelle sezioni della graduatoria, i primi, nella "settima" di cui alla lettera "g" dell'art. 1 del d.m. n. 1115/2026 (che prevede l'assegnazione di un *bonus* di n. 100 punti) e i secondi, nella "nona" di cui alla successiva lettera "i". Un siffatto bilanciamento era senz'altro necessario, in quanto ogni diverso meccanismo che avesse del tutto negletto le originarie condizioni di superamento dell'esame si sarebbe irrimediabilmente posto in violazione dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento, oltre a concretare, attesa la natura postuma delle modifiche, un potenziale *vulnus* della *par condicio* e del principio di imparzialità della pubblica amministrazione;

- la limitazione della possibilità di recuperare i voti rifiutati al solo caso di esito negativo del secondo appello è coerente con la natura delle prove sostenute dai candidati, che non costituiscono soltanto una forma di selezione all'ingresso, ma a tutti gli effetti esami di profitto valevoli per la carriera universitaria, con la conseguenza che l'esito (in qualunque modo) positivo del secondo appello cancella, con l'accettazione del voto, la diversa valutazione che il candidato abbia ottenuto nel primo appello e che non abbia accettato. Ciò, d'altra parte, è conforme a quanto previsto dal legislatore, il quale ha rimesso alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia, "*prima della formazione della graduatoria di merito nazionale di cui all'articolo 6*", alla votazione conseguita negli esami di profitto sostenuti (cfr. art. 4, co. 5, d.lgs. n. 71/2025), con la conseguenza che la possibilità di rinunciare a voti utilizzati per l'ingresso in graduatoria è esclusa già dalla legge;

- rispetto all'operatività di tale meccanismo tutti i concorrenti si sono trovati nella medesima situazione, in quanto erano in possesso delle stesse e identiche informazioni quando hanno sostenuto gli esami. La parità di trattamento è altresì assicurata nel sistema delineato dal d.m. n. 1115/2025, in quanto il fattore concorrenziale, come già sopra chiarito, è ivi operante, da un lato, con la predisposizione di coorti distinte che ordinano i diversi insiemi di candidati in ragione della maggiore o minore prossimità del risultato conseguito a quello minimo atteso secondo le regole originariamente poste dal d.m. n. 418/2025 (voto almeno sufficiente in tutte e tre le materie, senza voti recuperati) e, dall'altro lato, assicurando la concorrenza interna alle singole coorti tra candidati che si trovano nella medesima situazione. In tal modo viene sia tutelato l'affidamento nel rispetto delle regole originarie (in quanto nessun candidato, che abbia conseguito le valutazioni positive richieste da tali regole può essere sopravanzato da candidati che, in base alle medesime, non avrebbero superato la selezione), mentre coloro che vengono ammessi in deroga a tali regole concorrono, tra loro, soltanto a parità di condizioni, che sono via via declinate in funzione della misura di detta deroga;

- è senz'altro possibile ritenere che il meccanismo delineato non fosse l'unico possibile attraverso cui il Ministero avrebbe potuto conseguire la copertura del contingente, ma è altresì da ritenere che le scelte adottate operino un bilanciamento non manifestamente irragionevole di tutti gli interessi in gioco;

- infondata è l'ulteriore censura con la quale si pretende l'arrotondamento del voto riportato all'esame di Chimica (con la predetta correzione che deriverebbe dall'accoglimento della suesposta censura), da -OMISSIS- a -OMISSIS-in quanto tale possibilità è esclusa dalla legge di gara. Né si può addurre alcuna disparità di trattamento tra voti inferiori o superiori a -OMISSIS-in quanto l'arrotondamento contemplato dall'art. 6, co. 3, del d.m. n. 418/2025 opera esclusivamente ai fini della valutazione della carriera dello studente e non riguarda né il superamento dell'esame, né la formazione della graduatoria. D'altra parte, la soluzione prospettata nel ricorso renderebbe

impossibile la graduazione di tutti i voti che dovrebbero (in tesi) essere arrotondati alla medesima unità, con conseguenze palesemente irragionevoli ai fini della formazione della graduatoria;

- infondata è anche la doglianza con la quale si pretende che l'ordinamento dei risultati avrebbe dovuto essere operato, piuttosto che con il sistema delle coorti, con la valorizzazione della sommatoria dei punteggi conseguiti (in ipotesi anche inferiori a 18). Un tale sistema, infatti, avrebbe determinato (questo sì) un radicale stravolgimento della legge di gara, che avrebbe travolto ogni affidamento riposto dai candidati sulle regole originarie, che risulta invece tutelato nella misura massima possibile, per quanto sopra chiarito, con il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025. Occorre altresì evidenziare che non vi è nessuna evidenza agli atti della circostanza, asserita in sede di memoria, che tutti i voti siano stati arrotondati all'unità superiore o inferiore tranne il 17, atteso che i punteggi in graduatoria presentano tutti i decimali, da 0,10 a 0,90. Per quanto riguarda la ritenuta difformità di disciplina rispetto al conseguimento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA), al di là della circostanza che non è documentata l'applicazione generalizzata di una regola difforme, le fattispecie non sono comparabili, in quanto l'assolvimento degli OFA serve ad attestare esclusivamente l'acquisizione delle competenze richieste per il superamento dell'esame e non all'ordinamento dei candidati, per cui l'applicazione della regola dell'arrotondamento non determinerebbe le problematiche sopra rilevate riguardanti la formazione della graduatoria;

- carente d'interesse, sulla base degli atti, è la censura sulla mancata redistribuzione dei posti asseritamente rimasti scoperti. Non può soccorrere al riguardo l'orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla parte ricorrente, secondo cui lo scorrimento della graduatoria dovrebbe essere operato soltanto nei confronti dei soggetti che hanno proposto ricorso giurisdizionale (Cons. Stato, VII, 27.10.2022, n. 9246). Se fosse vero che, in ipotesi di illegittima sottrazione di posti (come pure in ogni caso di contestazione della legittimità delle posizioni poziori in graduatoria), questi debbano essere

attribuiti a prescindere dalla collocazione nella graduatoria medesima, la giurisprudenza che condiziona l'ammissibilità dell'azione al superamento della prova di resistenza non avrebbe senso, mentre tale principio è correntemente applicato anche dal medesimo Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, VII, 12.1.2026, n. 227). D'altra parte, il processo costituisce strumento di attuazione del diritto sostanziale e il suo esito positivo non può tradursi nel riconoscimento di un bene della vita che non corrisponde alla situazione soggettiva dedotta e che verrebbe in tal modo plasmato *ex novo* da un provvedimento giurisdizionale. La teoria dei limiti soggetti del giudicato, applicata al processo amministrativo e precisata dall'Adunanza Plenaria (cfr. sentenza n. 4/2019), implica soltanto, in ipotesi di annullamento di atti plurimi scindibili per vizi comuni a tutti i destinatari, che l'effetto conformativo operi esclusivamente a favore delle parti legittimate a farlo valere per aver partecipato al processo, ma ciò presuppone che l'atto leda, in egual misura, tutti i destinatari, i quali, pertanto, sono già ed *ex ante* titolari di una situazione soggettiva che ha solo da essere attuata. Nel caso di specie, invece, la parte ricorrente vorrebbe, per il tramite dell'impugnazione, conseguire un'utilità che non le spetta in quanto non corrisponde al merito dimostrato nella procedura, con la conseguenza che la sentenza che una tale utilità riconoscesse svolgerebbe una funzione nomopoietica del tutto estranea al nostro ordinamento, laddove, nel rispetto del sistema, un'azione siffatta dovrebbe essere dichiarata inammissibile per carenza d'interesse. Peraltro, il principio di tendenziale esaurimento del contingente, che pure si pone all'origine della disciplina recata dal d.m. n. 1115/2025, non può ritenersi insuscettibile di bilanciamento con le esigenze organizzative delle Università e con altre esigenze parimenti rilevanti e considerate dalla disciplina (quali quelle sottese ai trasferimenti di sede per gravi motivi e al regime concernente l'iscrizione agli anni successivi al primo), che comunque consentono il recupero dei posti non assegnati secondo le rispettive procedure;

- Quanto alla ritenuta irragionevolezza circa il regime delle decadenze in caso di mancata immatricolazione, va rilevato che le scelte ministeriali, con le quali si è in sostanza inteso porre fine alla prassi degli scorrimenti attuata in anni passati, che spesso si protraevano per mesi e anche oltre l'anno, trovano precisi referenti normativi. Infatti, ai sensi dell'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 71/2025, *“In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati”*. E', pertanto, direttamente la norma primaria a prevedere che il candidato va immatricolato presso la sede, se disponibile, tra quelle optate, mentre solo nel caso in cui almeno una delle suddette sedi non sia disponibile è prevista la possibilità di immatricolazione presso altre sedi. E', quindi, del tutto coerente con quanto previsto dalla legge l'obbligo di immatricolazione, a pena di decadenza, presso la prima sede utile optata, come pure la possibilità, riconosciuta ai soli candidati le cui sedi prescelte non sono disponibili, di concorrere per i posti residui presso altre sedi. La suddetta disciplina, che intende conferire, nei limitati tempi necessari ai fini di un'adeguata organizzazione della didattica, un assetto definitivo alle immatricolazioni, è d'altra parte coerente con la mutata struttura dell'accesso selettivo, che tiene conto della circostanza che gli studenti hanno già iniziato il percorso formativo (diversamente da quanto accadeva in passato), con le riflesse esigenze di continuità, che sarebbero altrimenti frustrate dalla possibilità per i candidati di rimanere, come accadeva negli anni passati, nello stato di prenotazione delle sedi;

- con riguardo alla censura relativa alla violazione dell'anonimato, va rilevato che, secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria, non ogni e qualsiasi irregolarità, bensì solo *“una violazione non irrilevante”* delle regole sull'anonimato ha effetto viziante degli atti della procedura (cfr. sentenza n. 27/2013). Il ricorrente fonda le proprie doglianze sul fatto che le etichette contenenti codici numerici non sono state apposte in apposite postazioni separate, ma al

posto, per poi essere ritirate dal personale d'aula, e che, al momento della consegna del foglio risposte, il candidato avrebbe lasciato il proprio compito alla Commissione che avrebbe potuto visionare tale etichetta. Tuttavia, da un lato non risulta in alcun modo che al termine delle prove i compiti siano consegnati nelle mani della commissione e non chiuse negli appositi contenitori di cui all'all. 2, punto 16, del d.m. n. 478/2015 e, dall'altro lato, l'associazione paventata dalla parte ricorrente implicherebbe che il personale d'aula, oltre ad essere posizionato proprio in vista di ritirare il compito di un dato candidato, nel rapido susseguirsi delle operazioni di ritiro delle anagrafiche sia in grado di memorizzare un codice numerico di 15 cifre, passare tale informazione alla commissione la quale, poi, dovrebbe avere la possibilità di alterare il risultato. Sennonché, anche ipotizzando che tale memorizzazione sia possibile, i contenitori contenenti i compiti e le schede anagrafiche vengono chiusi alla presenza dei quattro studenti appositamente sorteggiati e successivamente le prove, prima di essere valutate dalla commissione, sono soggette alla rilevazione informatica delle risposte da parte del CINECA, che ha previamente ricevuto i plichi chiusi e sigillati, sicché non si comprende in quale fase del suddetto procedimento possa avvenire tale alterazione;

- non è ravvisabile alcuna violazione dei principi stabiliti dal d.lgs. n. 71/2025 e dalla legge delega, i quali prevedono unicamente che l'ammissione al secondo semestre è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale. Tali principi non sono derogati dalla disciplina impugnata, che detta una disciplina per l'inserimento in graduatoria anche degli studenti che non hanno conseguito le tre sufficienze e condiziona l'immatricolazione al secondo semestre di detti studenti al conseguimento dei crediti formativi mancanti in tempi utili per la predetta immatricolazione. Inoltre, il d.m. n. 1115/2025 ha individuato, all'art. 4, i “*Criteri uniformi per il*

pieno conseguimento dei crediti formativi”, secondo quanto richiesto dalla norma primaria;

- risultando inconferente l'asserita violazione dell'art. 11 delle preleggi, che riguarda gli atti normativi, non si configura alcuna violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza, legittimo affidamento, *par condicio*, legalità e buon andamento. Come sopra rilevato, la sopravvenuta disciplina ministeriale ha operato un non irragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi in gioco, non ha travolto integralmente le originarie regole della procedura introducendone altre, ma, con le nuove disposizioni, ne ha in sostanza integrato i risultati, in termini compatibili con le esigenze della *par condicio* concorsuale e del legittimo affidamento, consentendo a una platea più ampia di studenti, tra cui la medesima ricorrente, di essere inserita in graduatoria, nel rispetto delle limitate indicazioni del legislatore;

- non risultano apprezzabili in termini di non manifesta infondatezza, nella presente fase cautelare, le questioni di legittimità costituzionale e compatibilità eurounitaria sollevate dalla parte ricorrente, non risultando alcun eccesso di delega, né potendosi ritenere manifestamente irragionevole la strutturazione di una fase di accesso basata sul superamento, con la mera sufficienza, di taluni esami universitari, mentre in relazione ai disagi sociali evocati a sostegno di una ritenuta compressione del diritto allo studio rilevano le provvidenze apprestate dalla legge. Del tutto generica è, peraltro, la prospettata violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la Direttiva 2005/36/CE;

Ritenuto, in ragione di tutto quanto sopra, che l'istanza cautelare debba essere rigettata;

Ritenuto che le spese della presente fase sostenute dal Ministero dell'università e della ricerca debbano essere poste a carico della parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza;

Ritenuto di dover ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria unica

nazionale, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, “una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva” - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell’elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere “sommamente difficile” (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 20-OMISSIS-n. 4948);

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell’avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 - il nome di parte ricorrente e l’indicazione dell’Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;

4 - l’indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale, con allegazione dell’elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l’inesistenza dell’atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l’effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) rigetta l'istanza cautelare e ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase in favore del Ministero dell'università e della ricerca, quantificate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario

Benedetta Bazuro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Benedetta Bazuro

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.